



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 121 DEL 04/05/2010

Oggetto: AFFRANCAZIONE LIVELLO GRAVANTE SU TERRENO DI CUI AL FOGLIO N° 181, PARTICELLA N°730 (DI MQ 2.124) E N°731 (DI MQ 328), PER COMPLESSIVI MQ 2.452

L'anno duemiladieci, addì quattro del mese di maggio alle ore 20,00; , nella Casa comunale di Monte Sant'Angelo; Casa comunale di Monte Sant'Angelo.

In seguito a regolare invito si è riunita la Giunta comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott. Andrea Ciliberti e nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENZE
CILIBERTI DOTT. ANDREA	SINDACO	SI
FEROSI Avv. Michele	Assessore	NO
GRANATIERO Dott. Giovanni	Assessore	SI
DI IASIO Ing. Antonio	Assessore	SI
LAURIOLA Arch. Andrea	Assessore	SI
CIUFFREDA Sig. Domenico	Assessore	SI
TARONNA Sig. Donato	Assessore	NO
MAZZAMURRO prof. Antonio	Assessore	NO

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott. Antonio lo Russo (art. 97, comma 4° lett. a) - T.U.E.L. D.lgs n. 267/2000).

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sindaco sottopone l'argomento indicato in oggetto all'approvazione della Giunta comunale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SICUREZZA , ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, n. 267 sulla presente proposta deliberazione esprime **parere favorevole**

Monte Sant'Angelo, li 23/04/2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Antonio Prezioso

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO Ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs 18/8/2000, n. 267, sulla presente proposta esprime parere **parere favorevole**

Monte Sant'Angelo, li 26/04/2010

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
Dott. Pasquale Rinaldi



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le seguenti normative :

- La Legge Regionale del 28/01/1998, n° 7 e s.m.i., avente ad oggetto: “ Usi Civici e Terre Collettive, in attuazione della Legge 16/06/1917, n°1766 e del R.D. 26/02/1928, n°332” che ha disciplinato, con norme di ordine organizzativo e procedurale, i criteri da adottare per la risoluzione dei problemi inerenti la materia civica dei territori comunali;
- L'art. 17 della L.R. n°32/01, punto 1, comma 2/quarter secondo cui “Le conseguenti operazioni di aggiornamento dei dati e dei canoni, enfiteutici o di natura enfiteutica, dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale, sono delegate al comune di competenza”;
- La Legge Regionale del 04/08/2004 con cui la Regione Puglia, al titolo IV – disposizioni diverse – art. 54 (Usi Civici - semplificazione delle procedure di legittimazione), ha approvato (comma 1) la legittimazione di tutte le terre della Regione Puglia proposte per la legittimazione e riportate negli stati occupatori o elenchi redatti dagli istruttori – periti demaniali per i quali il Commissario per la liquidazione degli usi Civici dispose il deposito presso le segreterie comunali e la loro pubblicazione all'Albo Pretorio dei rispettivi comuni, ai sensi dell'art. 15 del R.D.n°332/1928, delegando (comma 3) le operazioni di aggiornamento dei canoni enfiteutici, dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale e quelle di affrancazione dei canoni stessi ai comuni di competenza;
- La legge Regionale n°19/2007 con cui la R. P. , al comma 3 bis dell'art. 1, laddove ha disciplinato che le terre civiche gravate da livello, riportate negli strati degli arbitrari occupatori, di cui ai commi 1 e 2, che risultano tipizzate negli strumenti urbanistici dei comuni interessati e per le quali siano stati rilasciati titoli abitativi edilizi, sulla base di titoli di proprietà delle aree rinvenienti da atti notarili, di successione o di compravendita, vengono, a richiesta degli interessati, affrancate dai rispettivi comuni, i quali possono applicare una riduzione non superiore ai 2/3 del valore del canone di affrancazione, ovvero richiedendo il pagamento minimo di un terzo del suddetto valore. Tali riduzioni si applicano alle terre civiche che riguardino immobili destinati a prime case, ad attività produttive artigianali o commerciali a conduzione familiare, ovvero ad edifici ricadenti in aree che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari;
- Il comma 6 bis dell'art. 2 della Legge n°19/2007, il quale prevede che il valore del canone di affrancazione, deve altresì tenere conto dell'incremento di valore derivante dall'utilizzabilità edilizia del terreno interessato;
- **Viste:**
 - la richiesta dei fratelli Celestino, Costanzo, Matteo e Nunzia la Torre, inoltrata a mezzo del Dott. Tommaso Piemontese ed acquisita il 22/06/2009 al n°7024;
 - la nota dell'ufficio in data 24/09/2009, prot. n°10997 dalla quale si evince il mancato accoglimento dell'istanza, in quanto nella determinazione del canone non viene



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

tenuta in debita considerazione il valore dei fabbricati insistenti su alcune delle particelle oggetto della richiesta;

- Vista la successiva nota del dott. T. Piemontese del 13/10/2009, acquisita il 09/11/2009 al n° 13344 di "Adeguamento del valore di affrancazione del canone demaniale dei terreni del Sig. la Torre Costanzo e fratelli", di modifica alla precedente relazione, intesa ad ottenere l'affrancazione del canone di natura enfiteutica gravante sull'area identificata, catastalmente, dal foglio n°181, particella n°730 (di mq 2.124) e n°731 (di mq 328), per complessivi mq 2.452 e per la somma di €949,74;

- **Considerato:**

- che le particelle sopra richiamate derivano dalla particella n°135, riportata nello stato occupatori del demanio universale "Macchia", alla contrada Varcaro al n°progressivo 878 dell'inventario predisposto dal perito istruttore demaniale Ing. Ferrara e regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune;
- che l'area in questione è gravata da un canone di natura enfiteutica a favore del Comune di Monte S. Angelo per legittimazione intervenuta ai sensi dell'art. 54 della L.R. n°14/2004;
- che per la determinazione del canone di affrancazione, delle cinque annualità di canoni pregressi, non prescritti, e degli interessi legali si è proceduto avendo a riferimento, per l'area agricola, il valore della coltura in atto (oliveto) e per l'immobile quello stabilito dalla commissione di cui all'art. 8 della L.R. n° 7/98, aggiornato all'attualità;
- che, pertanto, a seguito di istruttoria, è stato accertato che per la definitiva affrancazione del canone gravante sull'area agricola l'importo da corrispondersi è di € 1.297,33, pari ad 1/3 della somma dovuta, giusta Deliberazione di C.C. del 19/02/2003, n°4, e di € 2.294,31, per quella edificata, non soggetta ad alcuna riduzione in assenza dei requisiti di cui alla Legge 19/2007, per complessivi € 3.591,64, così suddivisa:
 - a)** la superficie di mq 328, area edificata:
 - € 1.827,62, quale quota per l'affrancazione del livello;
 - € 434,57, quale quota dovuta per le ultime 5 annualità di canoni non presenti;
 - € 32,12, quale quota per gli interessi sulle 5 annualità di canoni;
 - b)** per la superficie di mq 2124, area agricola:
 - € 1.036,51, quale quota per l'affrancazione del livello gravante sulla superficie di mq 2124, pari ad 1/3 della somma dovuta;
 - € 214,92, quale quota per le ultime 5 annualità di canoni non prescritti, pari ad 1/3 della somma dovuta;
 - € 45,90, quale quota per interessi sulle 5 annualità di canoni, pari ad 1/3 della somma dovuta, giusta deliberazione di C di C.C. del 27/03/2000, n°16;



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

Visto che il capitale di affrancazione dei canoni di natura enfiteutica da versare al Comune di Monte S. Angelo pari, complessivamente, ad € 3.591.64 (diconsi € tremilaciquecentonovantuno/64) è stato regolarmente corrisposto dal Sig. Mario Cotugno, nato a Monte S. Angelo il 08/03/1962 (COD. FISC. CTG MRA 62C08 F631T) ed ivi residente alla Via Strada 56 da denominarsi 3, int. 1, in nome e per conto dei Sig.ri La Torre , giusta bonifico bancario in data 25/03/2010 dell'importo di € 4.221,64 della Banca Popolare della Campania, Banca del Monte di Foggia;

Considerato:

- che la somma effettiva da versarsi è di € 3.591,64, come verbalmente fatto rilevare dall'ufficio successivamente alla data del 08/02/2010, nella richiesta di versamento della somma spettante giusta nota prot. n°1461;
- che pertanto occorre procedere alla restituzione della maggiore somma corrisposta, pari ad € 630,00;

Ritenuto congruo il valore corrisposto;

Considerato che le operazioni tecniche e quelle relative alla registrazione, trascrizione e volturazione catastale sono a carico del livellario affrancante, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n°7/98 e s.m.i.;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Cap. Settore Sicurezza e di Regolarità Contabile da parte del Responsabile del Settore Programmazione e Bilancio;

Visti :

- il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, recante testo unico della legge "sull'Ordinamento degli Enti Locali"
 - lo Statuto Comunale
 - la Legge 1766/27
 - il R.D. 332/28
 - la L. R. n° 7/98 e s.m.i.
 - la Deliberazione di C. C. del 19/02/2003 n°4

Con voti favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare la relazione prodotta dal dott. T. PIEMONTESE, con le integrazioni apportate dai competenti uffici, ivi compresa la riduzione ad 1/3 della somma spettante, per l'area agricola, giusta Deliberazione di C.C. del 19/02/2003 n°4;
- 2) di disporre l'affrancazione del canone di natura enfiteutica, gravante sul terreno sito in agro del Comune di Monte S. Angelo, riportato al foglio n°181, particelle n°730 (di mq 2.124) e n°731 (di mq 328), per complessivi mq 2.452 derivanti da frazionamento della particella n°135, riportata nello stato occupatori del demanio universale "Macchia" alla contrada "Varcaro" al progressivo n°878, come predisposto dal perito istruttore demaniale, Ing. Ferrara e regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune, con l'onere del



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

“canone di natura enfiteutica” a favore del Comune di Monte S. Angelo e di proprietà dei Sig.ri :

- a) Costanzo la TORRE, nato a Monte S. Angelo il 24/01/1954, (C.F. LTRCTN54A24F631I) e residente a Manfredonia in Via Flavio, 21
- b) Matteo la TORRE, nato a Monte S. Angelo il 20/07/1949 (C.F. LTRMTT49L20F631U) ed ivi residente alla frazione Macchia Madonna della Libera, n°21;
- c) Michele la TORRE, nato a Monte S. Angelo il 07/05/1941 (C .F. LTRMHL41EO7F631A) e residente a Manfredonia in Via Matteo Fraccacreta n°74;
- d) Nunzia la TORRE, nata a Monte S. Angelo il 20/12/1938 (C.F. LTRNNL38T60F631J) e residente a Manfredonia in Viale Beccarini n°38
- e) Celestino la TORRE, nato a Monte S. Angelo il 12/04/1944 (LTRCST44D12F631J) e residente alla Frazione Macchia, Via Madonna della Libera, 21;
- 3)** di prendere atto che la somma dovuta è stata regolarmente corrisposta a mezzo di bonifico bancario, effettuato Sig. Mario Cotugno, come sopra generalizzato;
- 4)** di dare atto che:
 - le spese necessarie per la registrazione, la trascrizione e volturazione dell'atto di affrancazione presso gli uffici competenti, sono a carico del livellario affrancante;
 - la richiesta di affrancazione dei canoni di natura enfiteutica fa venire meno la debenza dei canoni solo per le superfici specificate e di fatto espande il diritto di proprietà già acquisito con la legittimazione (Circolare Direzione Agenzia del Territorio n°2/2004 e risoluzione n°1/2006);
- 5)** di vincolare il capitale di affrancazione su apposito capitolo di Bilancio Comunale, ai sensi dell'art. 24 della L. 1766 del 1927, per essere destinato ad opere permanenti di interesse generale della popolazione;
- 6)** di stabilire che il presente provvedimento di affrancazione sarà debitamente registrato con le agevolazioni fiscali di cui all'art. 2 della L. 1/12/81, n°692 ed autorizzerà il competente conservatorio dei registri immobiliari a provvedere alla trascrizione del provvedimento in esecuzione, dalle imposte a norma dell'art. 2 della richiamata Legge (Circolare della Direzione Agenzia del Territorio n°2/2004 e risoluzione n°1/2006 e n°2/2008) e che sia disposta la voltura catastale conseguente, in esenzione da bolli e tributi speciali, ai sensi del comma 2° dell'art. 19 della L.R. n°7/98 e s.m.i. e della L. 692/81, per l'interesse del pubblico perseguito con l'atto di affrancazione a favore della collettività di Monte S. Angelo;
- 7)** di autorizzare il Responsabile del Settore Sicurezza alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali, ivi compresa la restituzione delle maggiori somme corrisposte e la sottoscrizione dell'atto di affrancazione secondo lo schema tipo, da approvarsi con successiva Determinazione Gestionale, secondo le direttive fornite dal notaio prescelto dalla controparte e qualora il soggetto richiamante non intenda avvalersi della struttura comunale con la predisposizione degli atti consequenziali inerenti le operazioni anzidette;



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

SUCCESSIVAMENTE

Ritenute sussistenti le ragioni di urgenza derivanti ed evidenziate in premessa;

Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Dott. Andrea Ciliberti

Il Segretario Generale
Dott. Antonio lo Russo

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi, la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ove rimarrà per quindici giorni.

Monte Sant'Angelo, li

Il Segretario Generale
Dott. Antonio lo Russo

Il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata inviata in elenco ai Capigruppo consiliari, con lettera protocollo n. del, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Monte Sant'Angelo, li

Il Segretario Generale
Dott. Antonio lo Russo